TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

OGGETTO: Determina di affidamento diretto del servizio di deposito e custodia in esterno di fascicoli di causa definiti e dei servizi connessi del T.A.R. per la Toscana per dodici mesi a decorrere dal 25.09.2022 **-CIG: ZD637C573F-**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, come modificato dal d.P.C.S. n. 251 del 22.12.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10 novembre 2020, "Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa";

Visto l'art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 1, co. 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Visto l'art. 1, co. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, co. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e ss.mm.ii.;

Considerata che il 24.09.2022 andrà in scadenza il contratto relativo al servizio di deposito e custodia in esterno dei fascicoli di causa definiti e servizi connessi, stipulato con la ditta CNI S.P.A. a seguito di R.d.O. aperta in MePA n. 2260567 (CIG ZAAB27094D) per 36 mesi per l'importo totale di € 28.329,80 IVA esclusa (importo presunto da ribassare € 38.356,00 IVA esclusa);

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2 lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/16 che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto, altresì, l'art. 32 del citato Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, il quale, nell'individuare le fasce di valore economico all'interno delle quali applicare il principio di rotazione, dispone che l'operatore già in precedenza invitato o l'affidatario di un precedente contratto può legittimamente essere invitato alla procedura relativa all'affidamento di un contratto rientrante nella stessa tipologia di gara purché appartenente ad una diversa fascia di importo;

Considerato che l'affidamento in parola – di importo complessivo pari ad €14.907,78 IVA esclusa – rientra in una fascia di importo inferiore rispetto all'attuale contratto in scadenza (€ 28.329,80 IVA esclusa) e che quindi la fattispecie in parola è riconducibile all'art 32 predetto;

Considerato che il servizio ha nello specifico ad oggetto: deposito, ordinata collocazione e custodia dei fascicoli; consegna entro 48 ore dalla richiesta e successivo ritiro di eventuali fascicoli richiesti dall'ufficio; restituzione della documentazione al termine del contratto;

Vista l'offerta (prot. n. 1470/2022) del fornitore CNI S.p.A.;

Considerato che il Fornitore ha mantenuto fermo il canone di deposito proposto nel 2019 ed ha proposto un'offerta migliorativa riguardo al servizio connesso di restituzione al termine per un importo pari ad € 3,1274 al ml anziché € 3,292 al ml come da contratto in essere;

Considerato che con il verbale n. 2 del 20.5.2022 la Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti costituita presso il T.A.R. ha proposto, a modifica delle Linee guida di cui al verbale n. 1 del 12.10.2015 (aventi ad oggetto lo scarto dei ricorsi definiti da oltre trenta anni), lo scarto completo dei fascicoli cartacei dei ricorsi definiti dopo 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio di primo grado presso il T.A.R., previa verifica che per gli stessi non risulti pendente appello al Consiglio di Stato;

Considerato che detta modifica, implicante lo scarto dei fascicoli decorsi 10 anni (anziché 30 anni) dalla pubblicazione del provvedimento definitivo del giudizio di primo grado qualora non risulti pendente appello, consentirebbe di ridurre in modo rilevantissimo – come peraltro evidenziato nella proposta medesima – i metri lineari di documentazione oggetto del contratto di custodia in esterno con conseguente risparmio di spesa particolarmente rilevante;

Considerato, altresì, che nel citato verbale n. 2/2022 la suddetta Commissione ha proposto anche lo scarto dei fascicoli di causa definiti relativi all'anno 1991 pari a 25,2 metri lineari;

Considerato che nel verbale n. 3 del 31.08.2022 la Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti, nelle more dell'approvazione delle proposte di scarto di cui sopra da parte del competente Ministero, ha proposto lo scarto dei fascicoli dei ricorsi definiti in primo grado senza che penda appello, dagli anni dal 1992 al 2011 compresi;

Considerato altresì che i suddetti verbali nn. 2-3/2022 sono stati trasmessi al competente Ministero con rispettive note prot. 938 del 20.05.2022 e prot. 1399 del 1.09.2022 ai fini di acquisire i relativi atti di assenso e di autorizzazione di competenza;

Considerati i tempi, allo stato non preventivabili, necessari ai fini dell'acquisizione dell'assenso e dell'approvazione degli scarti proposti, da parte del Ministero della Cultura;

Considerato che tutti i suddetti fascicoli, compresi quelli oggetto delle predette proposte di scarto, sono custoditi dall'attuale fornitore del contratto relativo al servizio di custodia e deposito e che quindi, allo stato, appare del tutto irragionevole e non rispondente a criteri di economicità affidare il servizio in parola ad altro fornitore in quanto ciò implicherebbe le attività e le spese rilevanti sia di presa in carico di tutti i fascicoli – la maggioranza dei quali oggetto delle proposte di scarto predette ancora in fase di esame e eventuale approvazione da parte del Ministero della Cultura - da parte del nuovo fornitore sia di restituzione da parte dell'attuale fornitore;

Considerato che allo stato le operazioni di materiale distruzione dei fascicoli per i quali è stata già approvata la proposta di scarto sono state svolte dall'attuale fornitore del servizio, senza rilievi da parte della Commissione di Sorveglianza;

Considerato che il dato relativo ai metri lineari risulta essere tendenzialmente stabile poiché allo stato vengono detratti i metri lineari dei fascicoli oggetto di scarto annuale e aggiunti quelli di volta in volta relativi ai fascicoli restituiti dal Consiglio di Stato a seguito di definizione del giudizio di appello e rientrati in seguito in archivio;

Vista altresì la direttiva n. 3 del 2017 del S.G.G.A. (in particolare punto 5.3.);

Considerato altresì che la ditta ha operato finora in maniera soddisfacente per l'amministrazione, avuto riguardo all'esecuzione a regola d'arte e alla qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo a tutto quanto premesso e richiamati l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e l'art. 32 del d.P.C.S. n. 225 del 10 novembre 2020 "Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", appare necessaria la stipula di un contratto per 12 mesi a decorrere dal 25.09.2022 per l'affidamento del contratto del servizio di deposito e custodia in esterno di fascicoli di causa definiti e dei servizi connessi come sopra specificati, con l'attuale fornitore del servizio;

Considerato che sarà prevista nelle condizioni contrattuali la facoltà di recesso anticipato a favore dell'amministrazione con preavviso di almeno 30 giorni anche in considerazione dei tempi necessari all'eventuale smaltimento della documentazione oggetto delle suesposte

proposte di scarto, qualora approvate dal competente Ministero e dei tempi necessari all'affidamento a un nuovo fornitore del contratto in parola dei residui fascicoli di causa;

Considerato che l'impresa ha già reso a mezzo DGUE dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti soggettivi, dichiarazione integrativa circa i soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, nonché dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti specifici relativi ai locali destinati a deposito (prot. 1447/2022);

Considerato che, se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati che avrebbe impedito all'amministrazione di sottoscrivere il contratto, si provvederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e che si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva o in alternativa all'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;

Considerato che sarà espressamente richiamata, ove compatibile con la durata del contratto e la natura del contratto, nelle condizioni contrattuali la clausola che consente – al verificarsi di eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili – la revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

Visti il DURC della ditta CNI S.p.A., entrambi regolari;

Acquisito il CIG ZD637C573F;

Considerato che non risulta allo stato necessario il DUVRI in quanto l'esecuzione del contratto avverrà prevalentemente in locali situati all'esterno del T.A.R.;

Considerato che il Fornitore dovrà produrre, entro la data di stipula del contratto, garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e le polizze assicurative dichiarate nella dichiarazione integrativa al DGUE e in corso di validità e per tutta la durata del contratto sia contro il rischio di deterioramento, distruzione, perdita dei documenti, con massimale minimo per ogni sinistro di Euro 500.000,00 che contro i rischi professionali per i danni causati al tribunale o a terzi;

Considerato che il fornitore dovrà sottoscrivere patto di integrità anticorruzione, codice di comportamento dei dipendenti della G.A. e che al contratto sarà allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

Considerato che il fornitore sarà designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GPDR Regolamento (UE) 2016/679;

Considerato che alla spesa per il servizio di deposito e custodia di 2.700 ml di documentazione cartacea, si farà fronte con i fondi assegnati sul capitolo 2304 Esercizi finanziari di pertinenza per un importo di € 18.187,49 (€14.907,78 IVA esclusa) oltre al servizio di consultazione fascicoli, la cui spesa non risulta a priori determinabile e che viene ascritta alle spese discrezionali del relativo capitolo e che l'imposta di bollo è a carico del fornitore;

Considerato che il contratto sarà regolato oltre che dalle condizioni particolari predisposte dall'amministrazioni anche dalle condizioni di cui al Bando MEPA pertinente al Contratto in parola;

Pagamento semestrale 60gg DRF;

DETERMINA

Su proposta del RUP di procedere nei sensi di cui al preambolo del presente atto e come di seguito, sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'affidamento del contratto del servizio di deposito e custodia in esterno di fascicoli di causa definiti e dei connessi servizi di consultazione e restituzione al termine del contratto a favore della ditta CNI S.P.A. (C.F. 80031450580) per 12 mesi a decorrere dal 25.09.2022, per l'importo complessivo € 18.187,49 (€14.907,78 IVA esclusa) per un totale di circa n. 2700 ml di documentazione cartacea;

Per i prezzi dei singoli servizi si rinvia all'offerta (prot. n. 1470/2022) del fornitore CNI S.p.A. da intendersi qui richiamata;

alla spesa si farà fronte con i fondi assegnati sul capitolo 2304 E.F. di pertinenza per un importo di € 18.187,49 (€14.907,78 IVA esclusa);

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Mazzarelli, che rende la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, con il supporto in sede esecutiva e contabile della sig.ra Barbara Bergamini;

La sottoscritta, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi nemmeno potenziale.

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il 23/09/2022.

Firenze, 15/09/2022

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Teresa Grenci)

MARIA TERESA GRENCI
15.09.2022 13:26:55
GMT+01:00